

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CANONI
DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

APPROVATO
DELIBERA C.C.
N° 35 DEL 28/12/98

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo o sottosuolo.

2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone".

3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone di occupazione.

Articolo 2
Beni appartenenti al demanio comunale

1. Appartengono al demanio comunale:

a) le strade, i corsi d'acqua, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali;

b) i mercati comunali di qualsiasi genere.

Articolo 3
Beni appartenenti
al patrimonio indisponibile comunale

1. Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede dei pubblici uffici e gli altri immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico.

Articolo 4
Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo

1. Sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei balconi, delle verande, dei bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa.

2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorché non poggianti direttamente su

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dot. Giovanni Minucci)

di esso.

Articolo 5
Occupazioni su aree private assoggettate
a servitù di pubblico passaggio

1. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

Articolo 6
Occupazioni di strade statali,
regionali e provinciali

1. Sono soggette al presente regolamenti le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune o delle sue frazioni.

Articolo 7
Occupazioni escluse dal presente regolamento

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/90 n. 285.

TITOLO II
SOGGETTI OBBLIGATI AL A PAGAMENTO DEL CANONE

Articolo 8
Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione.

Articolo 9
Occupazioni abusive - Sanzioni

1. Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione redatto dall'Ufficio di Polizia Municipale sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.

2. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone, nè superiore al doppio del canone stesso. Qualora il contravventore non si avvale della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/81 n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede il responsabile del servizio tecnico.

3. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dot. Giovanni Minucci

Roberto

sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone,, e salvo il diritto di regresso.

4. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada approvato con DLGS 30/04/92 n. 285.

TITOLO III LA CONCESSIONE

Articolo 10 Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intende in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno cinque giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione.

2. La domanda deve contenere:

a) - Le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante con i rispettivi codici fiscali;

b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;

c) - la sudatura, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;

d) - la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare con i relativi elaborati tecnici;

e) - la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

3. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredato di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio di Polizia Municipale.

4. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Articolo 11 Rilascio del concessione

1. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:

a) - L'ufficio di Polizia Municipale e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico hanno espresso parere favorevole;

b) - L'interessato ha versato il canone nella misura stabilita ed ha costituito una cauzione in denaro o in titoli di Stato ed equiparati, pari ad almeno una annualità del canone.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Carlo M. ...)

[Handwritten signature]

2. La cauzione può essere prestata mediante fidejussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.

Articolo 12 Uso della concessione

1. Salvo i casi in cui è diversamente stabilito da leggi statali o regionali, la concessione di occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.

2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

Articolo 13 Rinnovo della concessione

1. Almeno sessanta giorni liberi prima della scadenza della concessione di occupazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

Articolo 14 Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

2. La concessione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento oppure - essendo in ritardo con il pagamento del canone - non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di messa in mora.

3. La revoca della concessione per motivi di pubblico interesse da diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente tra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento di riferiva.

4. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Articolo 15 Danni procurati dal concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.

2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui all'articolo 11.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Minnucci

IL SINDACO
P. B. B.

TITOLO IV
DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

Articolo 16
Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e, comportino o meno, l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Sono temporanee le occupazioni concesse per periodi di durata inferiore all'anno.

Articolo 17
Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le strade comunali sono classificate:

- Categoria 1: Strade ricomprese nel centro abitato, così come perimetrato dallo strumento urbanistico;

- Categoria 2: strade esterne al centro abitato.

2. Le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di 1ª categoria.

Articolo 18
Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di cui al titolo I del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite nell'allegato "A" al presente regolamento.

2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare dalla Giunta contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione.

3. L'omesso o ritardato aggiornamento delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore nell'anno precedente.

4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

Articolo 19
Tariffa per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giovanni Minnucci)

Roberto

dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

Articolo 20
Tariffe per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

2. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive di occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

Articolo 21
Graduazione delle tariffe
per le occupazioni temporanee

1. Le tariffe per le occupazioni, anche periodiche, che si protraggono per oltre quindici giorni sono ridotte, rispettivamente:

a) del 50% per il periodo dal sedicesimo al trentesimo giorno;

b) del 70% per il periodo dal trentunesimo al sessantesimo giorno;

c) del 90% per il periodo dal sessantunesimo giorno in poi.

Tali riduzioni si applicano ai giorni di occupazione eccedenti i quindici giorni, mentre nessuna riduzione è ammessa per i primi quindici giorni.

2. Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa originariamente stabilita maggiorata del 20%.

Articolo 22
Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Le superfici eccedenti i 100 metri quadrati sia per le occupazioni temporanee che permanenti, sono calcolate in misura doppia.

2. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a metri quadrati 100, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

Articolo 23
Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Minucci

F. SINIGAGLIA

da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La superficie dei passi carrabili si determina nel modo seguente:

a) per i passi carrabili di accesso a edifici adiberti prevalentemente ad abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati, la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale";

b) per i passi carrabili diversi da quelli di cui alla lettera a), la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte della strada, per la profondità massima tra la fronte della strada e quella dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso.

3. Per i semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, il canone è dovuto solo per la occupazione di cui alla lettera b) del comma precedente, ed commisurato alla larghezza massima dell'accesso espressa in metri lineari.

Articolo 24

Autovetture adibite al trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai Comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 25

Occupazioni con impianti a rete

1. Salvo quanto stabilito dall'art. 29 del presente regolamento, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50%.

Articolo 26

Trasferimento degli impianti a rete

1. Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente art. 25 possono essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

SECRETARIO COMUNALE
Giovanni Minnecchi

[Handwritten signature]

Articolo 27
Distributori di carburanti

1. Ferma restando l'applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo di manto stradale - di cui all'art. 23 del presente regolamento, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.

2. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.

3. Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

Articolo 28
Pagamento del canone

1. Per le concessioni permanenti la prima rata di canone è pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad un anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro il 31 dicembre.

2. Se il canone annuale supera l'importo di lire un milione il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.

3. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.

4. Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite dall'apposito regolamento.

5. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'uno per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.

TITOLO V
NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29
Canone delle occupazioni
con impianti a rete nel periodo transitorio

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 25 del presente regolamento, in materia di occupazioni con impianti a rete, fino al 31 dicembre 2001 il canone è determinato forfettariamente sulla base di lire 1.000 per ciascun utente, e non può in nessun caso essere inferiore ad annue lire 1.000.000.

SEGRETERIO COMUNALE
(Dott. Gabriele Minicucci)

14/5/2001
P. Minicucci

2. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio, ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.

3. E' in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.

4. La medesima misura minima di annue lire 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

5. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, e vanno pagati come segue:

a) l'acconto del canone per il 1999 va pagato entro il 31 gennaio 1999 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 1999;

b) entro il 31 gennaio 2000 va pagato l'acconto del canone per il 2000 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 2000 e va effettuato il conguaglio del 1999 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 1999;

c) entro il 31 gennaio 2001 va pagato l'acconto del canone per il 2001 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 2001, e va effettuato il conguaglio del 2000 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 2000;

d) entro il 31 gennaio 2002 va effettuato il conguaglio del 2001 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 2001.

Articolo 30 Concessioni in corso

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'1/1/1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 13.

Articolo 31 Esenzioni e riduzioni

1. Per le eventuali esenzioni e riduzioni, si rinvia al regolamento comunale sulle esenzioni ed agevolazioni fiscali tariffarie.

Articolo 32 Organi competenti

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio tecnico, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revocche; cura la riscossione dei canoni e delle sanzioni amministrative

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giovanni Minnucci)

LA MARELLA
Roberto

pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.

2. L'ufficio della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio del Tecnico le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'Ufficio del Tecnico trasmette copia degli atti di concessione non oltre cinque giorni da quello nel quale sono rilasciati.

Articolo 33
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2. L'ufficio della Polizia Municipale, il responsabile dell'Ufficio Tecnico, cui il presente regolamento è trasmesso in copia autentica a cura del Segretario Comunale, sono tenuti a darvi esecuzione, ed a vigilare sulla sua applicazione.

COMUNIO (COMUNALE)
(ovvero Municipali)
Am

UFFICIO DEL TECNICO
MUNICIPALITÀ

IL SINDACO
Roberto

ALLEGATO " A " AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
IN VIGORE DAL 1 / 1 / 2007

Parte Prima - Occupazioni permanenti			Parte Seconda - Occupazioni temporanee		
Art.	Tipo occupazione	Tariffa/mq	Art.	Tipo occupazione	Tariffa/mq
1	Occupazione del suolo		11	Occupazione del suolo	
	a) prima categoria	34,00		a) prima categoria	0,65
	b) seconda categoria	6,30		b) seconda categoria	0,35
2	Occupaz del soprassuolo		12	Occupaz del soprassuolo	
	a) prima categoria	22,65		a) prima categoria	1,65
	b) seconda categoria	19,20		b) seconda categoria	0,85
3	Occupaz del sottosuolo		13	Occupaz del sottosuolo	
	a) prima categoria	22,65		a) prima categoria	1,35
	b) seconda categoria	19,20		b) seconda categoria	0,85
4	Passi carracci di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati		14	Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	
	a) prima categoria	17,30		a) prima categoria	3,60
	b) seconda categoria	13,30		b) seconda categoria	2,00
5	Passi carracci diversi da quelli descritti all'art.4		15	Venditori ambulanti compresi i produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti	
	a) prima categoria	33,30		a) prima categoria	1,00
	b) seconda categoria	13,30		b) seconda categoria	0,50
6	Passi carracci o pedonali, posti a filo con il manto stradale di accesso a edifici e terreni diversi da quelli descritti all'art.4		16	Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	
	a) prima categoria	0,65		a) prima categoria	0,45
	b) seconda categoria	0,60		b) seconda categoria	0,40
7	Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune		17	Attività edilizia: occupazioni per la realizzazione di opere edilizie e di manutenzione agli edifici ed immobili di ogni genere	
	a) prima categoria	17,30		a) prima categoria	0,45
	b) seconda categoria	13,30		b) seconda categoria	0,40
8	Distributori di carburanti		18	Attività politiche, culturali e sportive Occupazioni realizzate con attività politiche, culturali e sportive	
	a) prima categoria			a) prima categoria	0,65
	b) seconda categoria			b) seconda categoria	0,55
9	Distributori automatici di beni e servizi				
	a) prima categoria	10,00			
	b) seconda categoria	3,30			
10	Occupazioni in mercati su strade, piazze ed altri spazi ed aree pubbliche sottratte all'uso del pedone o dei veicoli				
	a) prima categoria	33,30			
	b) seconda categoria	26,65			

* TARIFFE MODIFICATE CON DELIBERA G.M. 18/200